



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

ART. 1

DISCIPLINA

Il presente regolamento disciplina le condizioni e modalità di erogazione di contributi a valere sul fondo straordinario di assistenza in favore degli iscritti, istituito dal COA di Bari con delibera del 28 maggio 2019.

L'erogazione di tali somme dal fondo di assistenza è deliberata dal COA su domanda degli interessati, come di seguito individuati ed in base ai criteri enunciati nel presente regolamento.

ART. 2

FONDO

Il fondo è costituito con le elargizioni volontarie da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari o di terzi, a titolo di liberalità, e con i proventi di eventi specificatamente destinati allo scopo e organizzati direttamente o indirettamente dal COA di Bari o, comunque, da esso autorizzati per tale finalità.

Il fondo potrà essere altresì alimentato con le somme, individuate dal COA a valere sull'avanzo di gestione disponibile dell'esercizio precedente, tenendo altresì conto delle effettive disponibilità liquide.

ART. 3

DESTINAZIONE

Le somme del fondo di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze di chi versa in stato di bisogno, come meglio definito al successivo art. 4, intesa come situazione di grave difficoltà per eventi straordinari, involontari e non prevedibili, anche in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti pubblici o privati.

ART. 4

BENEFICIARI

I beneficiari sono:

a. gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari, anche se titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità, in regola con il pagamento della tassa di conservazione all'albo ad eccezione delle annualità nelle quali si è manifestato lo stato di bisogno, che non siano in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità, non avendo diritto a forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati, a condizione che il reddito (I.S.E.E.) non sia superiore a quello previsto per l' ammissione al patrocinio a spese dello stato.

b. i familiari di iscritti defunti quali il coniuge, la persona legata da unione civile, i parenti di primo e secondo grado e i soggetti indicati nell'art. 433 c.c., per un solo richiedente del medesimo nucleo familiare, che versino in documentate condizioni di difficoltà economiche a condizione che il reddito non sia superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (I.S.E.E.).

ART. 5

DOMANDA

La domanda per la concessione dell'erogazione è presentata al Consiglio dell'Ordine in via telematica o cartacea corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia dell'istante;
- modello I.S.E.E. in corso di validità;
- nei casi in cui lo stato di bisogno sia determinato da malattia o infortunio, deve, altresì, essere allegata idonea certificazione medica e copia della documentazione relativa alle spese mediche.
- eventuale provvedimento di rigetto di istanza di assistenza da parte di Cassa Forense.

La situazione economico-patrimoniale del richiedente sarà, comunque, soggetta a valutazione insindacabile da parte del Consiglio dell'Ordine.

ART. 6

PROCEDIMENTO

Le istanze riguardanti i contributi a valere sul Fondo di assistenza saranno esaminate in Consiglio nella prima seduta utile.

Il responsabile del procedimento è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e formulerà la proposta di concessione o di diniego del contributo.

Al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, il COA non potrà deliberare, in favore dello stesso soggetto, l'erogazione del contributo per più di due volte.

In ogni caso, per ciascun avente diritto non potranno essere erogate somme superiori ad € 5.000,00 annui.

Inoltre, per ciascuna erogazione non sarà possibile erogare una somma superiore ad ¼ dell'intero fondo disponibile.

Nel concorso di più istanze egualmente accoglibili, alle quali non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti.

La somma che verrà erogata verrà individuata dal COA contemperando le esigenze derivanti dalla gravità del singolo caso con il numero delle domande accolte.

Comunque, le condizioni e la situazione economica-patrimoniale che danno luogo alla erogazione del contributo sono soggette a valutazione insindacabili del COA.

ART. 7

REGISTRO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tenuto un registro delle domande presentate, cui verrà attribuito un numero cronologico. Nel registro verrà annotata la decisione presa dal Consiglio e l'importo del contributo erogato.

Visto e approvato dal COA di Bari nella seduta del 28 maggio 2019

Si pubblichino sul sito nei modi di legge.

Reso esecutivo con delibera del 4 giugno 2019

Il Presidente Avv. Giovanni Stefani

Il Consigliere tesoriere Avv. Carlo de Lidde


